COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

riguardante aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di SHB Stahl- und Hartgußwerk Bösdorf AG

[notificata con il numero C(1998) 1325]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/139/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver concesso un termine agli interessati per presentare le loro osservazioni, a norma degli articoli citati,

considerando quanto segue:

I

Il 5 febbraio 1997, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, in merito agli aiuti alla ristrutturazione notificati dalle autorità tedesche a favore di SHB Stahl-und Hartgulßwerke Bösdorf AG (qui di seguito SHB). Tali misure riguardano aiuti notificati il 19 agosto 1996 [una sovvenzione a fondo perduto dell'importo di 4,5 milioni di DEM ed una proroga della scadenza di un prestito di 1,5 milioni di DEM, concessi dalla BvS (Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben)], nonché un aiuto precedente — una partecipazione del Fondo di consolidamento del Land di Sassonia dell'importo di 5 milioni di DEM — alla cui erogazione la Commissione, con decisione del 12 giugno 1996 ([1]), aveva deciso di non opporsi. La Commissione ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE dopo l'apertura, il 18 ottobre 1996, di un Gesamtvollstreckungsverfahren (procedura di fallimento applicabile alle imprese dei nuovi Länder tedeschi) nei confronti dell'impresa SHB.

La Commissione, nell'adottare la decisione del 12 giugno 1996, aveva esaminato il piano di ristrutturazione alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ([2]). Gli ulteriori aiuti, oggetto della notifica del 19 agosto 1996, erano anch'essi descritti dalle autorità tedesche come aiuti alla ristrutturazione a favore della medesima impresa. Essi tuttavia erano già stati concessi nel primo semestre del 1996, quando lo scambio di lettere — relativo al primo aiuto — tra le autorità tedesche e la Commissione non era ancora concluso.

Di conseguenza, nella decisione di avvio della procedura, presa il 5 febbraio 1997, la Commissione aveva rilevato che, sebbene ai sensi degli orientamenti citati gli aiuti alla ristrutturazione debbano essere concessi una tantum, non si poteva concludere che i nuovi aiuti erano incompatibili, senza prima avere esaminato, nell'ambito del procedimento, tutti gli elementi rilevanti, come per esempio le condizioni e gli obblighi fissati nella decisione del 12 giugno 1996.

Il piano di ristrutturazione, alla base della concessione del primo aiuto e della decisione della Commissione del 12 giugno 1996, prevedeva la chiusura delle attività di fucinatura, la concentrazione sulla produzione delle fonderie di acciaio e la riduzione dei costi (materie prime e addetti), mantenendo allo stesso livello la capacità produttiva delle attività di fonderia. I costi relativi a tale ristrutturazione erano stimati a 10 milioni di DEM.

([1]) Cfr. aiuto N 743/95, lettera SG(96)D/5958 del 28. 6. 1996.

([2]) GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

Nella decisione relativa all'avvio della procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione, sulla base delle informazioni allora a sua disposizione, aveva constatato che gli ulteriori aiuti non soddisfacevano i criteri fissati dagli orientamenti in quanto: a) il piano di ristrutturazione notificato dalle autorità tedesche non era sufficientemente dettagliato, coerente e adeguato, b) esso non prevedeva una riduzione supplementare della capacità, pur trattandosi di una grande impresa operativa in un settore che soffre di una sovraccapacità produttiva, c) le autorità tedesche non avevano provato la proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione.

Le informazioni trasmesse in merito alle misure di ristrutturazione si sono rivelate ancor meno convincenti quando, qualche mese dopo l'erogazione degli aiuti, è stata aperta la procedura di «Gesamtvollstreckung» nei confronti dell'impresa in esame. La Commissione non disponeva all'epoca di alcuna informazione circa l'attuazione del piano iniziale (nel quale rientra il primo aiuto N 743/95).

Prima di decidere l'avvio del procedimento, la Commissione aveva comunicato con lettera D/50466 del 31 gennaio 1997 alle autorità tedesche che — tenuto conto dell'avvio della procedura di fallimento nei confronti dell'impresa SHB — era opportuno che esse iscrivessero i loro crediti nell'elenco dei creditori, per garantirne l'eventuale rimborso nel caso in cui la Commissione avesse adottato una decisione negativa in merito agli aiuti in questione. La Commissione ha ribadito tale richiesta nella lettera del 25 febbraio 1997, indirizzata alle autorità tedesche per informarle dell'avvio del procedimento.

II

Con lettera del 25 febbraio 1997, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione invitava la Germania a trasmetterle le osservazioni e le informazioni necessarie alla valutazione degli aiuti in esame. La Germania ha risposto con lettera del 7 aprile 1997 (registrata lo stesso giorno con il numero A/32789).

In tale lettera, la Germania informava la Commissione che gli aiuti supplementari erano necessari per impedire l'avvio della procedura di fallimento nei confronti di SHB, minacciata da una grave crisi di liquidità, e per trovare un nuovo investitore (Auffanglösung, costituzione di una nuova società che subentra alla società in difficoltà). Secondo le autorità tedesche, l'avvio della procedura di fallimento non sembrava ancora inevitabile al momento dell'erogazione degli aiuti supplementari (all'inizio del 1996, anche se essi sono stati notificati nell'agosto 1996).

Le autorità tedesche avevano confermato a titolo informale l'iscrizione del credito legato alla seconda tranche di aiuti nel registro dei creditori, nell'ambito della procedura concorsuale. Dalle informazioni trasmesse risulta che l'aiuto alla ristrutturazione, concesso sotto forma di partecipazione azionaria (primo aiuto), è stato annullato a seguito dell'avvio della procedura di fallimento.

Le autorità tedesche non disponevano, alla data di invio di tale lettera, di informazioni dettagliate in merito all'avanzamento del piano di ristrutturazione oggetto della prima decisione della Commissione nel giugno 1996.

III

La lettera con cui la Commissione informava le autorità tedesche della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3]. In tale comunicazione la Commissione ha invitato gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.

A seguito di tale pubblicazione, la Francia ha inviato una lettera, il 30 giugno 1997, nella quale attirava l'attenzione della Commissione sul fatto che il settore in esame (quello delle fonderie di acciaio) soffre di sovraccapacità e comunicava di appoggiare la decisione adottata dalla Commissione, nell'interesse di un corretto funzionamento del mercato comune.

La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alla Germania con lettera del 15 luglio 1997. Le autorità tedesche non hanno risposto.

IV

Le informazioni comunicate nel quadro del procedimento dalle autorità tedesche non erano sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di adottare una decisione definitiva. La Commissione ha pertanto deciso (decisione 97/793/CE) di chiedere formalmente alla Germania di trasmetterle, entro un termine di due mesi, tutte le informazioni utili alla valutazione del caso [4], informandola che, nel caso di una risposta incompleta, avrebbe adottato una decisione sulla base dei dati a sua disposizione.

La Commissione, in particolare, ha richiesto i seguenti dati: lo stato di effettiva attuazione del piano originario di ristrutturazione, alla base della prima decisione della Commissione; i motivi che avevano indotto la BvS a concedere ulteriori aiuti; la descrizione del piano di ristrutturazione modificato a seguito delle difficoltà sorte, nonché lo stadio di avanzamento di tale secondo piano; la situazione relativa allo svolgimento della procedura concorsuale.

Le autorità tedesche hanno risposto alla lettera del 18 agosto 1997, nella quale la Commissione comunica alla Germania la propria decisione, con lettere del 16 e del 27 ottobre 1997 (rispettivamente registrate il 17 ottobre 1997 ed il 31 ottobre 1997). Dalle informazioni comunicatele la Commissione ha appreso:

— che il piano di ristrutturazione, oggetto della prima decisione della Commissione nel giugno 1996, non era stato attuato entro i termini previsti né in maniera coerente;

— che l'obiettivo del secondo aiuto, erogato all'inizio del 1996, era di impedire l'avvio di una procedura concorsuale, incombente sull'impresa per il ritardo con cui erano state attuate le misure di ristrutturazione;

[3] GU C 165 del 31. 5. 1997, pag. 10.
[4] GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 29.

— che il piano di ristrutturazione presentato per gli aiuti supplementari è identico a quello del primo aiuto e che gli ulteriori aiuti sono necessari a causa del ritardo con cui è stato attuato il piano di ristrutturazione legato al primo aiuto;

— che l'attività dell'impresa continua, durante la procedura concorsuale, con l'obiettivo di trovare un nuovo investitore. In particolare, è stata costituita una nuova società (Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf GmbH), che ha rilevato, nel corso della procedura concorsuale, la maggior parte delle attività di SHB, mentre quelle restanti devono essere vendute. Né la BvS né il Land di Sassonia contribuiscono finanziariamente a tale operazione (Auffanglösung).

V

Le misure finanziarie concesse a favore di SHB sono state notificate dalle autorità tedesche come aiuti alla ristrutturazione. Il primo aiuto riguarda una partecipazione azionaria di 5 milioni di DEM, concessa dal Fondo di consolidamento (Konsolidierungsfonds) del Land di Sassonia (decisione della Commissione del 12 giugno 1996); il secondo aiuto concerne una sovvenzione a fondo perduto dell'importo di 4,5 milioni di DEM ed una proroga della scadenza di un prestito di 1,5 milioni di DEM. Tali misure devono essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, poiché la SHB è un'impresa in difficoltà che non sarebbe riuscita ad ottenere un credito bancario o un finanziamento privato.

Gli ulteriori aiuti, notificati in un secondo tempo, devono essere considerati illegali ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, poiché sono stati concessi prima che la Commissione adottasse una decisione definitiva. Ciò non pregiudica peraltro la loro compatibilità con il mercato comune.

Per essere compatibili con il mercato comune, essi devono rientrare in una delle deroghe ed esenzioni previste dall'articolo 92, paragrafo 2 e paragrafo 3, del trattato CE, oppure dall'articolo 61, paragrafo 2 e paragrafo 3, dell'accordo SEE. Per valutare se le misure di ristrutturazione sono compatibili con il disposto dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, devono essere soddisfatti i criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

In merito al primo aiuto, la Commissione, dopo aver esaminato il piano di ristrutturazione, aveva deciso che gli aiuti erano compatibili con il mercato comune e, di conseguenza, non aveva sollevato obiezioni. Tale decisione, adottata il 12 giugno 1996, si basava sulle seguenti misure di ristrutturazione: chiusura degli impianti di fucinatura, concentrazione della produzione sulle fonderie senza aumento della capacità, riduzione degli addetti e dei costi di produzione. Tali misure dovevano ripristinare la redditività e la competitività a lungo termine della SHB. Le informazioni di cui dispone attualmente la Commissione (lettere del 16 e del 27 ottobre 1997) indicano tuttavia che il piano non è stato attuato in modo coerente né entro i termini stabiliti. Dato che la decisione della Commissione del 12 giugno 1996, nella quale gli aiuti in esame sono autorizzati in quanto compatibili con il mercato comune, si basava proprio sul suddetto piano, essa constata che gli aiuti da lei autorizzati non sono stati concessi alle condizioni stabilite da tale decisione. In effetti, ai sensi del punto 3.2.2. iv) degli orientamenti sugli aiuti di Stato, l'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato: in caso contrario, a meno che non modifichi la propria decisione originaria a seguito di una nuova notifica, la Commissione può adottare le misure di cui all'articolo 93, paragrafo 3, per la soppressione dell'aiuto.

La decisione delle autorità tedesche di concedere ulteriori aiuti all'impresa in esame, che versava in gravi difficoltà finanziarie, senza neppure attendere la decisione della Commissione in merito al primo aiuto, dimostra che il piano di ristrutturazione non avrebbe ripristinato la redditività a lungo termine dell'impresa. La decisione in questione non è peraltro stata comunicata alla Commissione, che ha ricevuto la notifica degli aiuti supplementari solo nell'agosto 1996, due mesi prima della richiesta di apertura della procedura concorsuale.

In base alle informazioni comunicatele, la Commissione constata che gli aiuti supplementari sono stati erogati in varie rate, di cui la prima è stata versata nel gennaio 1996. Le autorità tedesche nel giustificare, nella loro lettera del 14 novembre 1996 (registrata come A/38134 il 19 novembre 1996), la decisione di erogare la prima tranche di aiuti, pari a 2 milioni di DEM, hanno dichiarato che occorreva aiutare l'impresa, colpita da una grave crisi di liquidità, per evitarle una procedura concorsuale. Nel contempo, la BvS ha prorogato la scadenza del rimborso dei prestiti concessi nel periodo dal 18 gennaio 1996 al 30 settembre 1996. L'intenzione della BvS, così facendo, era di evitare una procedura concorsuale e di trovare un nuovo investitore per la SBH nell'ambito di una seconda privatizzazione, inserendola così in un gruppo di fonderie. Il gruppo prescelto tuttavia, si è in un secondo momento ritirato da tale progetto.

La prima tranche di aiuti costituisce — in base alle condizioni di concessione dell'aiuto — un aiuto al salvataggio piuttosto che un aiuto alla ristrutturazione (come affermano invece le autorità tedesche); in effetti, ai sensi della definizione contenuta negli orientamenti comunitari al punto 2.l, tale aiuto «fornisce un sollievo di breve durata, [. . .], ai problemi finanziari dell'impresa, mentre si tenta di trovare una soluzione a lungo termine.»

Inoltre, secondo il punto 3.1 di tale disciplina, gli aiuti, per essere compatibili con il mercato comune, devono essere concessi sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili. Gli aiuti concessi a SHB nel gennaio 1996 consistevano in una sovvenzione a fondo perduto e in una proroga della scadenza di un prestito — equivalente ad un nuovo credito — di cui la Commissione non

conosce né le condizioni né il tasso di interesse. L'aiuto concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto non soddisfa i criteri fissati dagli orientamenti comunitari. La Commissione non dispone invece di informazioni dettagliate per quanto concerne la proroga della scadenza del prestito.

Gli aiuti per il salvataggio devono inoltre limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività e devono essere versati soltanto per il periodo necessario alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili (di regola, non più di sei mesi, secondo gli orientamenti comunitari). La proroga della scadenza del rimborso del prestito, tuttavia, riguarda un periodo superiore a sei mesi (18 gennaio-30 settembre). Le condizioni statuite per gli aiuti al salvataggio non sono pertanto soddisfatte.

In totale, SHB ha beneficiato di una sovvenzione a fondo perduto di 4,5 milioni di DEM (dal gennaio al luglio 1996) e di una proroga della scadenza di un prestito di 1,5 milioni di DEM. Tali misure sono state notificate come aiuti alla ristrutturazione unitamente ad informazioni sommarie circa il piano di ristrutturazione. Nella sua decisione del 5 febbraio 1997, la Commissione aveva constatato, alla luce delle informazioni comunicatele, che le condizioni fissate dagli orientamenti comunitari circa il piano di ristrutturazione non sembravano essere soddisfatte.

Il piano su cui si era basata la Commissione per autorizzare gli aiuti supplementari, per esempio, era identico a quello presentatole nell'ottobre 1995 per il primo aiuto. Le previsioni di tale piano si interrompono all'esercizio 1995/1996. Anche se le autorità tedesche affermano che il risultato d'esercizio dell'impresa doveva essere positivo nel 1997, i risultati registrati nel 1995 non coincidevano con le previsioni formulate nel citato piano. Inoltre, il ritardo con cui il piano è stato attuato lo ha reso incoerente e le sue previsioni — in mancanza di opportuni adattamenti — sono diventate irrealistiche. La Commissione, di conseguenza, non è in grado di valutare se il suddetto piano di ristrutturazione sia in grado di ripristinare la competitività e la redditività a lungo termine dell'impresa.

La SHB è attiva in un settore — quello della tecnica di fonderia e di fucinatura — caratterizzato da una sovraccapacità strutturale. Le attività di fucinatura dovevano, secondo il piano, essere sospese nel corso del 1995/1996, tuttavia la Commissione non dispone di una descrizione dettagliata in merito all'attuazione di tali misure. Le autorità tedesche avevano comunicato che proprio la sospensione di tali attività era stata ritardata.

Il piano non prevedeva ulteriori riduzioni di capacità, mentre l'importo degli aiuti è raddoppiato e la prevista riduzione delle capacità di fucinatura non è stata attuata in maniera coerente. Al momento della concessione degli aiuti, la SHB era una grande impresa. Anche quando sono situate in una regione che rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, le grandi imprese attive in un settore che soffra di sovraccapacità strutturale devono ridurre, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, la loro capacità, per evitare delle distorsioni indebite di concorrenza. Tale riduzione di capacità non era invece prevista nel piano.

Gli estratti del piano comunicati alla Commissione non contengono informazioni relative al contributo dell'impresa alla ristrutturazione del settore. In essi manca inoltre il riferimento all'obbligo di controllare l'attuazione del piano di ristrutturazione e a quello di presentare alla Commissione relazioni annuali circostanziate relative a tale attuazione.

VI

Alla luce delle considerazioni che precedono, ed in particolare di quelle esposte nella sezione V della presente decisione, la Commissione constata che le misure di aiuto, notificate come aiuti alla ristrutturazione a favore di SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG, non rispettano i criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tali aiuti sono, di conseguenza, incompatibili con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto non rientrano in alcuna delle eccezioni e deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e dall'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE, i seguenti aiuti di Stato alla ristrutturazione, concessi dalla Germania a favore di SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG:

a) partecipazione di 5 milioni di DEM concessa dal Fondo di consolidamento del Land di Sassonia,

b) sovvenzione a fondo perduto di 4,5 milioni di DEM e credito di 1,5 milioni di DEM per il quale era stata concessa una proroga della scadenza di rimborso.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è tenuta a recuperare l'ammontare integrale degli aiuti indicati all'articolo 1. La somma da restituire è maggiorata degli interessi, a partire della data di concessione degli aiuti e conformemente alle disposizioni sugli interessi di mora applicabili ai crediti pubblici, ad un tasso corrispondente al tasso di riferimento applicabile alla stessa data per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali nella Repubblica federale di Germania.

Il recupero è effettuato in conformità alle procedure e alle disposizioni vigenti del diritto tedesco. Dette disposizioni sono applicate in modo tale da non rendere impossibile il recupero.

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione la Germania informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione